

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante; Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re Barbara Di Marzio, Rita Indorante in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'U.S. TOLENTINO 1919 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE - TOLENTINO/FOLIGNO DEL 27.02.2019 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 247 del 28.02.2019]

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalla società U.S. Tolentino 1919 di Tolentino (Macerata) riduce la sanzione dell'ammenda per € 1.000,00 e l'obbligo di disputare 1 gara con la chiusura del solo settore "gradinata".

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. CIVITELLA COLORMAX C5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CIVITELLA COLORMAX/FOLIGNO C5 DEL 03.02.2019 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 745 del 05.03.2019]

La C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposti dalla società A.S.D. Civitella Colormax C5 di Civitella Casanova (Pescara), annulla la decisione impugnata.

Rimette gli atti al Giudice Sportivo per l'esame del merito ai sensi dell'art. 36bis comma 4 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina